



Comune di Salerno
Prot U N.0076082 18/04/2019 13:31
Cla: 11



20190076082000

IL SINDACO

Visto l'art. 31, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modifiche dalla L. n. 214 del 22/12/2011) con cui è stata modificata la lettera *d-bis* (introdotta dall'art. 35, comma 6, del decreto legge n. 98/2011) dell'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 223/2006 che si riporta di seguito nella vigente versione:

“Ai sensi delle disposizioni dell’ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all’acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell’art. 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:

(omissis)

d-bis) il rispetto degli orari di apertura e chiusura, l’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio”

Visto l'art. 35, comma 7, del citato decreto legge n. 98/2011 il quale dispone che le *“Regioni e gli Enti Locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari alla disposizione introdotta dal comma 6 entro la data del 1° gennaio 2012”*;

Visto, inoltre, che il D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 con l'art. 40 sopprime il vincolo di chiusura domenicale e festiva delle attività di panificazione e, pertanto, è lasciata all'iniziativa del privato l'organizzazione dei giorni e degli orari di lavoro;

Ritenuto, conseguentemente, necessario adeguare alla norma predetta le disposizioni precedentemente adottate da questo Comune in materia di orari delle attività di commercio al dettaglio e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, a prescindere dall'adeguamento della relativa disciplina regionale della materia atteso che dal 2 gennaio 2012 la norma statale sopra riportata è comunque cogente, come precisato anche dal Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n. 3644/C del 28/10/2011;

Considerato che occorre inoltre determinare gli orari delle attività non appartenenti al settore commerciale di cui al D. Lgs. 114/98, in relazione alle rispettive normative di riferimento salvo modifiche in caso di comprovate esigenze eccezionali;

Vista la nota dell'ANVA prot. n. 69707 del 10/4/2019;

Vista altresì la nota delle Associazioni dell'Artigianato del 24/01/2019;

Sentite le associazioni ed organizzazioni di categoria;

DISPONE

1. E' fatto obbligo, in esecuzione dell'attuale normativa in vigore di rendere noto al pubblico, con appositi cartelli e comunicare al Comune, ove prescritto, l'orario di apertura e chiusura effettuato rispettivamente per gli esercizi di commercio al dettaglio e per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
2. Stabilire che per quanto riguarda gli esercizi commerciali, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che hanno al loro interno videogiochi e/o slot-machine, limitatamente all'uso di questi ultimi restano fermi gli orari indicati per le sale da gioco pubbliche;

3. Rimane altresì l'obbligo del rispetto degli orari di ascolto della musica di cui all'Ordinanza Sindacale prot. n. 124866/13;

ORDINA

1) LE ATTIVITA'ARTIGIANE DI ACCONCIATORI ED ESTETISTA

osservranno l'orario di lavoro, il calendario e le deroghe alle festività 2019 così come di seguito riportato.

Orario 8,30 – 20,30

Riposo settimanale: Domenica – intera giornata
Lunedì – facoltativo

Deroghe:

22 aprile (Lunedì in Albis)	chiusura
25 aprile (Festa della Liberazione)	chiusura
1 maggio (Festa del Lavoro)	chiusura
15 agosto (Ferragosto)	chiusura
21 settembre (Festa patronale)	chiusura ore 14
1 novembre (Tutti i santi)	chiusura
22 dicembre	apertura intera giornata
24 dicembre (Vigilia S. Natale)	chiusura ore 18.00
29 dicembre	apertura intera giornata
31 dicembre (Vigilia Capodanno)	chiusura ore 18.00
6 gennaio 2020 (Epifania)	chiusura

2) LE SALE DA GIOCO PUBBLICHE

(tra cui anche bowling, sale Bingo e sale gioco), osservranno il seguente orario:

Periodo scolastico 15 settembre – 15 giugno

- dal lunedì al sabato ore 13.00 - 03.00
- domenica e festivi ore 10.00 - 03.00

Periodo non scolastico 16 giugno – 14 settembre

- dal lunedì alla domenica ore 10.00 - 03.00

3) LE SALE SCOMMESSE

(relativamente alle attività che effettuano scommesse su eventi sportivi e similari), osservranno il seguente orario:

Periodo scolastico 15 settembre – 15 giugno

- dal lunedì al venerdì ore 11.00 - 21.00
- sabato, domenica e festivi ore 10.00 - 21.00

Periodo non scolastico 16 giugno – 14 settembre

- dal lunedì al venerdì ore 11.00 - 24.00
- sabato, domenica e festivi ore 10.00 - 24.00

4) LE AUTORIMESSE PUBBLICHE

osservranno il seguente orario:

Chiusura (facoltativa da segnalare all'utenza)

- orario giorni feriali 14.30-16.30

- orario festivo 11.00-18.00

Nelle ore di chiusura, sia feriali che festiva, è fatto obbligo ai gestori di assicurare la presenza di un addetto all'esercizio che garantisca l'utilizzazione d'urgenza delle autovetture custodite, con espressa avvertenza che, non ottemperandovi, ai trasgressori sarà effettuata la revoca della licenza nonché la chiusura immediata dell'esercizio.

5) I MERCATI RIONALI

osservano il seguente orario;

Orario di apertura (domeniche e festività escluse) 08.00-14.00

- operazioni montaggio dalle ore 6,30
- operazioni smontaggio entro le ore 15

Deroghe:

- Domenica 12 maggio 2019 apertura solo fiorai presenti nei mercati
- Dal 1° luglio al 31 agosto 2019 prolungamento apertura pomeridiana fino alle 22,00
- Venerdì 1° novembre 2019 apertura
- Apertura fino alle 18.00 dal 1 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020;
- Apertura fino alle 20.00 settore non alimentare 23 e 30 dicembre 2019 e 5/1/2020;
- Apertura fino alle 24.00 settore alimentare 23 e 30 dicembre 2019 e 5/1/2020;
- Apertura delle domeniche 1-8-15-22-29 dicembre 2019 e 5 gennaio 2020.

Il presente provvedimento viene emesso fatti salvi i diritti acquisiti dai lavoratori dipendenti con il C.C.N.L.

Gli orari di cui al presente atto si protrarranno, sino a nuovo ordine, anche per un lasso di tempo che va oltre l'anno di riferimento;

Il Comando P.U. il Servizio di Igiene Urbana ed il Settore TT. VV. II. MM. Il Settore Annona e il SUAP si faranno carico delle rispettive competenze.

SANZIONI

Il mancato rispetto degli orari come sopra indicati comporterà sanzioni ai sensi dell'art. 6/bis della Legge 125/2008 nella misura seguente:

- € 250 alla prima violazione
- € 500 alla seconda violazione e successive

M A N D A

al sig. Questore, al Comandante Provinciale dei Carabinieri, al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, al Comandante della Polizia Municipale, alla Salerno Pulita, alle Organizzazioni di categoria per quanto di rispettiva competenza.

Salerno, aprile 2019

 IL SINDACO
Arch. Vincenzo Napoli

